

Condizioni Generali di Acquisto - rev.5 valida dal 31 luglio 2026

1. Applicazione e interpretazione

1.1 Ogni ordine d'acquisto emesso da Italtel S.p.A. (di seguito anche "Italtel") nei confronti del soggetto giuridico suo fornitore (di seguito "Fornitore" o "Fornitori") e dal medesimo accettato (di seguito "Ordine"), in mancanza di altro accordo scritto tra le Parti (di seguito Italtel e il Fornitore congiuntamente le "Parti"), è soggetto alle presenti **Condizioni Generali di Acquisto** che unitamente alle allegate **Condizioni Generali di Acquisto di Prodotti** (Allegato A) e **Condizioni Generali di Acquisto di Servizi** (Allegato B) (di seguito le Condizioni Generali di Acquisto, le Condizioni Generali di Acquisto di Prodotti e le Condizioni Generali di Acquisto di Servizi congiuntamente definite le "**Condizioni Generali**"), costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine.

1.2 Salvo diverse indicazioni e/o accordi scritti specificatamente intervenuti tra le Parti, in caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei suddetti documenti contrattuali, la prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine gerarchico:

1. Condizioni particolari o specifiche eventualmente presenti nell'Ordine (inclusi allegati tecnici ed economici).
2. Condizioni Generali di Servizi e/o Condizioni Generali di Prodotti
3. Condizioni Generali di Acquisto

1.3 Saranno nulle e prive di efficacia le condizioni predisposte dal Fornitore su offerte, lettere e ogni altro documento comunque denominato, ancorché allegato all'Ordine, comprese le conferme d'Ordine, che derogano o siano incompatibili con le presenti Condizioni Generali e/o con le eventuali condizioni particolari indicate da Italtel nell'Ordine stesso, salvo espressa accettazione scritta da parte di Italtel delle singole condizioni in deroga, attraverso apposita e specifica documentazione.

1.4 Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali risultassero o venissero dichiarate nulle, la validità delle rimanenti clausole non verrà pregiudicata. Le Parti sostituiranno la clausola nulla con una nuova clausola, che comunque dovrà risultare rispondente, per quanto possibile, ai fini economici perseguiti dalla precedente clausola resa nulla.

1.5 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia in contrasto con Leggi sopravvenute.

1.6 La presente edizione delle Condizioni Generali si applica ai nuovi rapporti contrattuali conclusi da Italtel con i Fornitori a partire dalla loro data di pubblicazione.

Italtel ha reso conoscibili le Condizioni Generali:

- rendendole disponibili in visione o in copia presso ogni sede Italtel;
- informando la generalità dei Fornitori dell'adozione della presente edizione delle Condizioni Generali.
- pubblicando il documento aggiornato sul sito internet aziendale (www.italtel.com)

2. Ordine e accettazione

2.1 L'Ordine è l'unico documento che autorizza il Fornitore a dar corso all'avvio della fornitura di prodotti (di seguito "Prodotti" o "Prodotto") o servizi (di seguito "Servizi" o "Servizio"). Forniture effettuate, in tutto o in parte, senza che esse siano state formalmente richieste mediante regolare Ordine, non verranno accettate, né costituiranno titolo per qualsivoglia pretesa o diritto da parte del Fornitore.

2.2. Il Fornitore è tenuto a dare conferma scritta dell'Ordine tramite restituzione della conferma d'ordine debitamente sottoscritta per accettazione entro dieci giorni dal ricevimento dell'Ordine.

2.3 In mancanza di conferma scritta come sopra rappresentato, l'Ordine si intenderà accettato tacitamente qualora il Fornitore:

- a) non sollevi eccezioni e/o richieste di modifica entro 10 giorni dal ricevimento dell'Ordine, o
- b) tenga un comportamento concludente come: consegnare o rendere disponibile il Prodotto, oppure iniziare l'esecuzione del Servizio.

3. Consegna, titolarità e rischio

3.1 Tutte le consegne di Prodotti e/o l'erogazione dei Servizi devono essere effettuate con le modalità, nei tempi e nel luogo specificati nell'Ordine (di seguito "Consegna"). I termini previsti nell'Ordine e nelle relative specifiche sono da ritenersi quali termini essenziali a norma dell'art. 1457 c.c.. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, quanto oggetto dell'Ordine dovrà essere reso "franco destino; imballo compreso; assicurazione e sdoganamento pagati dal Fornitore", conseguentemente i Prodotti viaggiano per conto, rischio e pericolo del Fornitore stesso e, in mancanza di diversi accordi/disposizioni concordate tra le Parti in forma scritta, il rischio relativo ai Prodotti viene trasferito dal Fornitore a Italtel, soltanto all'atto della Consegna/recapito degli stessi. È espressamente escluso il diritto di riserva di proprietà in favore del Fornitore.

3.2 Tutte le specifiche modalità di Consegna, titolarità e rischio sono comunque dettagliate nei seguenti documenti allegati:

- Condizioni Generali di Acquisto di Prodotti (Allegato A)
- Condizioni Generali di Acquisto di Servizi (Allegato B)

4. Controlli e ispezioni

4.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti ed erogare i Servizi conformemente alle specifiche tecniche e/o al CTF (Capitolato Tecnico di Fornitura). Allo scopo di verificare tale conformità Italtel avrà il diritto di ispezionare, o fare ispezionare da terzi, i Prodotti ordinati riservandosi il diritto di non accettare forniture difettose.

4.2 Le sopra citate ispezioni potranno aver luogo, a scelta di Italtel, o presso gli stabilimenti del Fornitore e dei suoi eventuali subfornitori, prima della Consegna e con un preavviso scritto di almeno 10 (dieci) gg., o entro e non oltre 40 (quaranta) gg. dal ricevimento dei Prodotti a destinazione. Fatto salvo che il Fornitore dovrà a tal fine inserire, in tutti gli accordi conclusi con i propri fornitori, apposita clausola contrattuale omogenea alla presente, resta comunque inteso che qualunque ispezione avvenuta prima o successivamente alla Consegna, e/o qualunque approvazione da parte di Italtel di specifiche, disegni, campioni o altre descrizioni dei Prodotti realizzate dal Fornitore, non pregiudicheranno il diritto di Italtel di respingere i Prodotti, qualora giudicati difettosi.

5. Prezzi

5.1 Il Fornitore dichiara di avere determinato il prezzo tenendo in debita considerazione il/i luogo/i e/o i tempi per la Consegna dei Prodotti e per l'erogazione dei Servizi nonché delle circostanze e rischi ad essi connessi, che possano in qualsiasi modo influenzare l'adempimento dell'Ordine e la determinazione dei prezzi.

5.2 I prezzi convenuti sull'Ordine, da intendersi come prezzi massimi di riferimento, salva diversa pattuizione scritta, devono intendersi come comprensivi di tutti gli oneri, anche fiscali (ad esclusione dell'IVA salva diversa pattuizione), spese, ivi comprese quelle di Consegna, trasporto, assicurazione e indennità di qualsivoglia natura, ivi compresi i rischi inerenti al compimento

dell'Ordine, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini stabiliti, anche se dovuti a terzi, enti o autorità. I prezzi pattuiti, ritenuti remunerativi dal Fornitore, si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto, indipendentemente da eventuali oneri sopravvenuti anche se non riconducibili a difetti, errori ed omissioni imputabili al Fornitore.

5.3 Salvo differenti accordi, saranno a carico del Fornitore le spese di spedizione per consegne a destinazione, sia in caso di invio per prima fornitura che di invio per riparazione/test.

6. Modalità di consegna, fatturazione e pagamento; Autorizzazione al Subappalto/Subcontratto e Flussi Finanziari

6.1 Le modalità di Consegna concordate tra Italtel e il Fornitore sono quelle contenute negli Allegati di cui al punto 3.2 delle presenti Condizioni Generali.

6.2 I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sulla base delle condizioni di pagamento riportate nell'Ordine stesso, a Consegna effettuata, previa emissione di regolare fattura da parte del Fornitore, subordinatamente al rilascio del relativo benestare da parte di Italtel.

6.3 Eventuali altre forme e modalità di pagamento devono essere autorizzate e specificate nell'Ordine.

6.4 Il Fornitore viene autorizzato ad emettere fattura verso Italtel solo se sono state espletate le modalità di consegna contenute negli Allegati di cui al punto 3.2. In particolare, nel caso di erogazione di Servizi, il Fornitore potrà inviare la fattura solo dopo aver ricevuto da Italtel l'approvazione della Dichiarazione di Prestazione Erogata (o di Fine Lavoro) che il Fornitore emetterà verso la funzione di Italtel che ha commissionato i Servizi, come indicata nell'Ordine stesso.

6.5 Le fatture del Fornitore vanno intestate a:

**Italtel S.p.A.
Via Caldera, 21
20153 Milano
C.F./P.IVA 15882821000
Codice Destinatario: MJGRSK**

6.6 La fattura dovrà riportare il numero d'Ordine, la data dell'Ordine, la posizione d'Ordine, i Prodotti consegnati, o il valore dei Servizi erogati, nonché la data di Consegna. Aliquota I.V.A. ed altre imposte dovranno essere indicate a norma di legge.

6.7 Il Fornitore si dichiara perfettamente edotto del fatto che Italtel ha piena facoltà di indicare nell'Ordine uno o più codici CIG (Codice Identificazione Gara) e/o ove applicabile CUP (Codice Unico Progetto) e riconosce pertanto espressamente che, laddove tali codici CIG e/o CUP siano presenti nell'Ordine, opererà in qualità di subappaltatore/subcontraente di Italtel nell'ambito di un contratto che quest'ultima ha in essere con una Pubblica Amministrazione, garantendo per l'effetto di assumersi ogni responsabilità allo stesso ascrivibile in ragione di tale qualifica.

6.8 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di contratti pubblici, in particolare delle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dei requisiti, vincoli, obblighi e conseguenze che discendono dalla stessa (Normativa sugli Appalti Pubblici) ed è consapevole che qualora egli stesso venga indicato quale subappaltatore/subcontraente di Italtel nell'ambito di un contratto sottoposto alla Normativa sugli Appalti Pubblici, l'efficacia dell'Ordine è subordinata al rilascio da parte della Committente/Stazione Appaltante competente della preventiva autorizzazione al subappalto/subcontratto ai sensi della normativa vigente ove applicabile al caso di specie. Pertanto, fino all'avveramento di tale condizione sospensiva, l'Ordine non produrrà effetti tra le Parti. Qualora l'autorizzazione da parte della Committente/Stazione Appaltante non venga concessa entro il termine di 120 (giorni) giorni dall'accettazione dell'Ordine, quest'ultimo si intenderà risolto di diritto e il Fornitore

non potrà, in ragione ed in esito di ciò, avanzare alcuna richiesta di compenso e/o di risarcimento e/o di indennizzo e/o pretesa a qualsivoglia titolo e/o ragione.

6.9 Qualora la Committente/Stazione Appaltante competente revochi o comunque venga meno l'autorizzazione al subappalto/subcontratto precedentemente concessa, l'Ordine si intenderà risolto di diritto con effetto immediato, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti. In tal caso, il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di indennizzo.

6.10 Nel caso di cui al punto 6.7 che precede, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.

6.11 L'Ordine si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6.12 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento all'Ordine cui si riferisce, al CIG e/o al CUP e Italtel effettuerà il pagamento delle fatture in argomento sul conto corrente bancario o postale del Fornitore, dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni indicando espressamente il CIG e (ove previsto) il CUP.

6.13 Il Fornitore si impegna a comunicare a Italtel gli estremi del conto corrente di cui al comma che precede nonché i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente, obbligandosi altresì a comunicare a Italtel eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata dell'Ordine sia relativamente al conto corrente sia con riferimento ai soggetti delegati, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

7. Garanzie

7.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati e/o i Servizi eseguiti:

- i. sono nuovi, esenti da difetti, vizi originari o sopravvenuti, sono idonei alle utilizzazioni per le quali vengono forniti;
- ii. sono conformi alle specifiche contenute nell'Ordine e alle specifiche fornite da Italtel in relazione a tale Ordine e/o alle specifiche tecniche del Prodotto/Servizio a catalogo del Fornitore;
- iii. sono conformi alle leggi, ai requisiti di licenza e di registrazione vigenti nel luogo della Consegna e in altri territori indicati da Italtel, nonché a tutte le direttive e regolamenti in vigore nell'Unione Europea.

7.2 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose o il pagamento delle relative fatture, non costituirà rinuncia da parte di Italtel a far valere i diritti e ad esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie e alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni Generali.

7.3 Nell'ipotesi di violazione delle garanzie di cui al precedente punto, Italtel potrà richiedere, a sua discrezione l'immediata sostituzione gratuita dei Prodotti o l'eliminazione del difetto. Laddove il Fornitore non fosse in grado di soddisfare le richieste di Italtel, quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore. Quanto sopra, fatto comunque salvo ogni altro diritto derivante dalla violazione predetta, quale, a titolo esemplificativo, il risarcimento del danno patito.

7.4 Le garanzie di cui sopra sono efficaci per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di Consegna, fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini.

8. Responsabilità e Assicurazione

8.1 Il Fornitore è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose di Italtel e di terzi, derivanti da violazione delle Condizioni Generali, da responsabilità da prodotto ovvero da fatto del personale del Fornitore nonché da fatto dei terzi cui il Fornitore abbia affidato in subfornitura/subappalto quanto oggetto dell'Ordine. Il Fornitore si obbliga a manlevare e a tenere indenne Italtel da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati. In particolare, il Fornitore:

- (i) sarà responsabile nei confronti di Italtel e dovrà risarcire Italtel, i suoi dipendenti, azionisti, soci, mandatarî, rappresentanti, da e contro qualsiasi pretesa, danno diretto e indiretto, perdita e spesa (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti e/o danni alla reputazione, spese e onorari legali, sanzioni elevate dalle autorità preposte) subiti o sostenuti da Italtel, i suoi dipendenti, azionisti, soci, mandatarî, rappresentanti, a seguito di o in relazione a (i) qualsiasi atto, decisione o omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori in violazione degli obblighi previsti dalla legge, dall'Ordine o dalle Condizioni Generali; e (ii) qualsiasi violazione da parte del Fornitore di una qualsiasi delle dichiarazioni e

garanzie da esso rese con riferimento all'Ordine e alle Condizioni Generali.

- (ii) dovrà manlevare e tenere indenne Italtel, i suoi dipendenti, azionisti, soci, mandatarî, rappresentanti da e contro qualsiasi pretesa, danno, perdita e spesa (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la perdita di profitti e/o il danno alla reputazione, le spese e gli onorari legali, sanzioni elevate dalle autorità preposte) subiti o sostenuti da Italtel, i suoi dipendenti, azionisti, soci, mandatarî, rappresentanti, in conseguenza o in relazione a qualsiasi pretesa di terzi (ivi incluse le pretese avanzate da qualsiasi Autorità) o a procedimenti legali di qualsivoglia natura, relativi al Fornitore o in conseguenza o in relazione all'Ordine.

8.2 Il Fornitore manterrà un'appropriata copertura assicurativa, comunque garantita da Istituto Assicurativo di primo livello, per i rischi derivanti dalla violazione delle presenti Condizioni Generali. Qualora nell'Ordine sia specificato un massimale, che comunque non potrà essere inferiore al valore di ogni singolo Ordine, esso dovrà essere rispettato dal Fornitore.

8.3 Qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente a tale obbligo, Italtel potrà direttamente stipulare la relativa polizza assicurativa per il Fornitore, con spese a carico di quest'ultimo. Su richiesta di Italtel il Fornitore dovrà esibire la polizza assicurativa e si adopererà affinché l'assicurazione sia intestata congiuntamente al Fornitore e a Italtel e, in ogni caso, affinché Italtel appaia nella polizza assicurativa quale beneficiario.

9. Modifiche alla fornitura

9.1 Italtel potrà richiedere per iscritto al Fornitore in qualsiasi momento di apportare modifiche all'Ordine.

9.2 Qualora il Fornitore ritenga di aver diritto a compensi aggiuntivi per tali modifiche oppure che le stesse siano tali da pregiudicare l'adempimento puntuale dei suoi obblighi contrattuali, dovrà informare per iscritto Italtel entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di modifica. In difetto di quanto sopra, ogni eventuale richiesta di compensi aggiuntivi - da parte del Fornitore - sarà ritenuta nulla.

9.3 Ricevuta regolare richiesta di compenso aggiuntivo, Italtel valuterà se insistere o meno nel modificare le condizioni contrattuali. In caso affermativo potranno essere concordate nuove condizioni tra le Parti.

10. Licenze ed autorizzazioni varie

10.1 Ogni onere comunque connesso a licenze o ad autorizzazioni relative alla costruzione e cessione dei Prodotti e/o Servizi oggetto della fornitura sarà ad esclusivo carico del Fornitore.

11. Diritti di Proprietà Intellettuale/diritti di Terzi

11.1 Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali, per "Diritti" si intendono i diritti di brevetto, i diritti d'autore, i diritti su marchi (registrati e non), i diritti su modelli d'utilità e gli altri diritti di proprietà intellettuale previsti in un qualsiasi ordinamento nazionale.

11.2 Nel caso in cui i Prodotti/Servizi vengano prodotti o forniti in base ai progetti, o alle specifiche di Italtel o, ancora, se il Fornitore ha fornito disegni o miglioramenti a Italtel, la titolarità dei Diritti relativi ai Prodotti forniti, ai disegni o ai miglioramenti (di seguito "Miglioramenti") spetteranno a Italtel. Il Fornitore informerà prontamente Italtel di tutti i Miglioramenti e intraprenderà quanto necessario, a spese di Italtel e previo accordo con Italtel, al fine di consentire la titolarità di tali diritti a Italtel o ai suoi aventi causa. Per Miglioramenti si intendono anche le informazioni, le conoscenze, le idee, i progetti, i materiali, le invenzioni e le espressioni di idee prodotti dal Fornitore (e dai propri incaricati o impiegati) in relazione all'Ordine.

11.3 Il Fornitore garantisce che nessun diritto (compresi i diritti dei terzi) verrà violato o comunque pregiudicato dalla fornitura dei Prodotti o dall'esecuzione dei Servizi. Il Fornitore terrà Italtel indenne e manlevata da ogni responsabilità e danno derivante dall'uso o dal possesso dei Prodotti forniti dallo stesso e dai Servizi da esso erogati. L'indennizzo comprenderà tutte le spese e costi sostenuti da Italtel in conseguenza di eventuali azioni promosse da terzi. Tutti i prodotti, campioni, documenti e informazioni di Italtel forniti al Fornitore e tutti i relativi diritti di Italtel rimarranno di proprietà di quest'ultima e/o del Gruppo Italtel, in particolare Italtel si riserva tutti i Diritti come sopra definiti. Il loro utilizzo da parte del Fornitore sarà autorizzato solo nei limiti previsti dall'Ordine o da altro accordo scritto tra le Parti.

12. Subappalto e Sub-fornitura

12.1 Il Fornitore non potrà affidare a terzi la fornitura dei Prodotti/Servizi indicati in ciascun Ordine senza il previo consenso scritto di Italtel. In ogni caso la responsabilità per l'adempimento dell'Ordine permane in capo al Fornitore.

13. Cessione dell'Ordine

13.1 L'Ordine non può essere ceduto dal Fornitore a terzi, né in parte né completamente, senza formale autorizzazione scritta di Italtel. In ogni caso il Fornitore assumerà nei confronti di Italtel la piena e totale responsabilità della mancata esecuzione, da parte del cessionario, delle obbligazioni assunte dal Fornitore e resterà garante dell'esecuzione da parte del cessionario delle obbligazioni previste dall'Ordine.

13.2 Previo preavviso, Italtel potrà, a sua discrezione e in qualsiasi momento, cedere o trasferire gli Ordini a società e/o enti appartenenti al Gruppo Italtel.

14. Divieto di cessione del credito

14.1 E' fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'Ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta di Italtel.

14.2 Italtel si riserva, inoltre, di compensare, a suo insindacabile giudizio, gli importi eventualmente dovuti al Fornitore con gli eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore a qualsiasi titolo anche al di fuori del rapporto contrattuale di cui all'Ordine.

15. Riservatezza

- 15.1** Il Fornitore si impegna per sé e per i propri dipendenti e/o consulenti esterni ad adottare ogni precauzione affinché non siano rivelate né utilizzate a fini diversi dall'adempimento dell'Ordine tutte le informazioni relative a Italtel di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'Ordine. Tali informazioni si intendono strettamente riservate, ove non siano rese di dominio pubblico per ragioni diverse dall'inadempimento del Fornitore, o a seguito di espressa autorizzazione scritta alla divulgazione da parte di Italtel.
- 15.2** Il Fornitore si impegna a non utilizzare il nome, il marchio o la denominazione sociale di Italtel o del Gruppo Italtel ed altresì a non fare riferimento in nessun momento a rapporti di affari intercorrenti con Italtel o con il Gruppo Italtel per scopi pubblicitari, promozionali o di altra natura senza la previa autorizzazione scritta di questi ultimi.
- 15.3** A tal fine il Fornitore non dovrà fare riferimento ad Italtel o all'Ordine in nessuna delle proprie dichiarazioni stampa o altre forme di pubblicità.
- 15.4** Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali il Capitolato Tecnico di Fornitura (CTF), le specifiche, i disegni, i progetti, i dati ed ogni altra documentazione scritta (di seguito, "Informazioni") messe a sua disposizione da Italtel; il Fornitore si impegna a non divulgare le Informazioni a terzi e ad usarle soltanto per le finalità legate all'Ordine, a restituire a Italtel tutti i sopra citati documenti, e/o dati, e/o specifiche, e/o altro materiale precedentemente fornito da Italtel al Fornitore in occasione dell'esecuzione dell'Ordine, unitamente a tutte le copie relative e alla dichiarazione scritta che presso il Fornitore non esistano ulteriori copie, o che le stesse eventualmente siano ufficialmente state distrutte.
- 15.5** Il Fornitore riconosce l'illiceità della fabbricazione e della messa in commercio di prodotti su disegni, modelli, campioni di Italtel, tanto per la produzione quanto per ricambi di ogni genere o per altri usi anche se non sia espressamente richiamato il marchio di Italtel.
- 15.6** Tutti i suddetti obblighi di riservatezza resteranno comunque in vigore anche a seguito dell'esaurimento o della cessazione, per qualunque causa, dell'Ordine.

16. Privacy

16.1 I principi

Italtel e il Fornitore, in qualità di Titolari del trattamento dei dati, si impegnano, reciprocamente, ad osservare la normativa a tutela dei dati personali al fine di trattare lecitamente le informazioni il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione dell'Ordine nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali

In particolare, Italtel e il Fornitore, nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati personali, alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari s'impegnano a:

- utilizzare i dati personali esclusivamente nel caso in cui essi siano assolutamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ordine e ad utilizzare i soli dati pertinenti rispetto allo scopo;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'esecuzione dell'Ordine ed agli annessi obblighi di legge;
- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Reg. europeo nr. 679/2016 e trattare dati completi ed esatti;
- custodire e controllare i dati garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Reg. europeo nr. 679/2016

16.2 L'ambito di trattamento

Italtel e il Fornitore, quali autonomi Titolari del trattamento, si obbligano a utilizzare i dati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di esecuzione dell'Ordine e connessi obblighi di legge, previo rilascio dell'informativa e raccolta del consenso, ove necessario, dei soggetti interessati. Saranno eseguite unicamente le operazioni di trattamento necessarie per il perseguimento delle sopra indicate finalità.

Italtel e il Fornitore si obbligano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di una condizione di equipollenza del consenso di cui all'art. 6 nr. 2 e ss. del Reg. europeo nr. 679/2016, l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso.

In ogni caso Italtel e il Fornitore si asterranno dal trasferire quei dati che costituiscono informazioni aziendali riservate e/o la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti a un regime di pubblica conoscibilità.

16.3 L'articolazione dei ruoli privacy

Italtel e il Fornitore si riservano reciprocamente la facoltà di trasmettere i dati personali ai soggetti specificamente incaricati di espletare i servizi connessi con l'oggetto dell'Ordine. Questi soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) dovranno necessariamente rivestire un ruolo privacy di Autorizzati o Responsabili al trattamento dei dati.

16.4 Responsabilità per danni e reciproco indennizzo

Italtel e il Fornitore si assumono, separatamente e, ove applicabile, in solido, la responsabilità dei danni causati alle persone interessate dai dati a seguito della violazione delle clausole di cui agli artt. 16.1, 16.2 e 16.3. Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciprocamente le prove atte a dimostrare l'adozione delle misure idonee a evitare il danno. Le Parti concordano che, nel caso in cui una di esse venga riconosciuta responsabile della violazione commessa dall'altra parte, sarà possibile agire in via di regresso nei confronti di quest'ultima al fine di ottenere l'indennizzo per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che le sono imputabili.

16.5 Collaborazione

La Parti si impegnano reciprocamente a fornirsi assistenza in caso di attivazione di un procedimento di controllo o di ispezione da parte del Garante o in caso di presentazione di istanze degli interessati o attivazione di procedimenti innanzi al Garante o all'autorità giudiziaria ordinaria, da parte dei soggetti interessati i cui dati costituiscono oggetto di trattamento per l'esecuzione dell'Ordine.

17. Forza Maggiore

17.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali per causa di forza maggiore s'intende ogni evento imprevedibile e non controllabile tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine.

17.2 Per causa di forza maggiore si intendono, in via meramente esemplificativa, gli atti della Pubblica Amministrazione, le limitazioni locali, gli incendi, le esplosioni, le mobilitazioni, le sommosse, le epidemie, gli atti di guerra, i terremoti e tutti gli sconvolgimenti naturali, nonché, ma solo su base nazionale, gli scioperi, le turbative industriali, la mancata somministrazione di elettricità.

17.3 Sono esclusi dalla definizione di forza maggiore:

- la mancanza di materiale e di manodopera
- criticità di approvvigionamento e/o l'inadempimento di subfornitori

17.4 Il Fornitore non potrà far valere la forza maggiore in relazione a inadempimenti e ritardi che precedono l'evento di forza maggiore. Allo scopo di consentire a Italtel di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dei terzi, il Fornitore si impegna, al verificarsi di un evento di

forza maggiore, a notificarlo tramite PEC o raccomandata A/R o altro mezzo che consenta di comprovarne la ricezione, a Italtel entro cinque giorni lavorativi dal suo insorgere.

17.5 Il verificarsi di un evento di forza maggiore che impedisce parzialmente l'adempimento delle obbligazioni di una parte non esenta la medesima dall'adempimento delle obbligazioni non impediti dall'evento di forza maggiore.

17.6 Italtel si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere l'Ordine qualora l'evento di forza maggiore abbia una durata superiore a sessanta giorni solari dalla data della sua comunicazione.

18. Penalità

18.1 Il mancato rispetto da parte del Fornitore di:

- tempi di Consegna dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi
- requisiti per la corretta esecuzione dei Servizi
- livelli di servizio/qualità richiesti dall'Ordine
- requisiti/impegni per l'adempimento degli obblighi di aggiornamento di Prodotti/Servizi
- tempi di intervento in garanzia
- tempi/modalità di intervento per il corretto espletamento del servizio di manutenzione

comporterà per il Fornitore l'onere del pagamento delle penalità previste nell'Ordine e/o negli appositi allegati di cui al punto 3.2. È comunque fatto salvo il diritto di Italtel di ottenere il risarcimento del danno ulteriore.

18.2 Le penali dovranno essere pagate dal Fornitore alla data di ricevimento della relativa nota di debito alle stesse condizioni di pagamento concordate tra le Parti e riportate sull'Ordine. Italtel avrà altresì il diritto di trattenere il relativo ammontare da ogni somma comunque dovuta dal Fornitore anche dagli importi dovuti in base a fidejussioni eventualmente rilasciate a favore di Italtel.

19. Risoluzione

19.1 Italtel si riserva espressamente il diritto di risolvere, con effetto immediato, in tutto o in parte l'Ordine dandone comunicazione al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata A/R o altro mezzo che consenta di comprovarne la ricezione, senza obbligo di alcuna preventiva diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui il Fornitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nell'Ordine o nelle presenti Condizioni Generali.

19.2 In caso di risoluzione, al Fornitore competerà solo ed esclusivamente il pagamento di quanto eseguito (fornito) e accettato da Italtel, senza che il Fornitore possa avanzare richiesta di indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno.

19.3 Resta comunque fermo il diritto di Italtel al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno che possa derivargli dalle inadempienze suddette.

19.4 La risoluzione dell'Ordine per qualsivoglia ragione non pregiudicherà l'operatività di quelle clausole delle Condizioni Generali che devono intendersi come efficaci anche successivamente alla risoluzione.

19.5 La risoluzione non limita il diritto di Italtel di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato.

20. Recesso

20.1 Italtel ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare l'Ordine e/o recedere in qualunque momento e con effetto immediato dallo stesso o da parte di esso, dandone comunicazione scritta al Fornitore, senza che a fronte di tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

1. fusione, scissione, cessione, trasferimento, sostanziale modifica dell'oggetto sociale del Fornitore e/o della sua compagine sociale;
2. liquidazione, insolvenza o assoggettamento del Fornitore a procedure concorsuali;
3. rinvio a giudizio del Fornitore o di un suo rappresentante per reati relativi alla gestione di impresa, ovvero in caso di comunicazioni prefettizie negative riguardanti il Fornitore e/o rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, D. Lgs. del 08/08/1994 n. 490, Legge del 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
4. qualora il Fornitore divenga insolvente o non sia in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

20.2 Oltre ai casi sopra citati, per i quali è previsto il recesso con effetto immediato, il Fornitore riconosce a Italtel il diritto di annullare l'Ordine e/o di recedere, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque momento, senza che a fronte di tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, con un preavviso di 30 gg., dandone comunicazione scritta al Fornitore.

20.3 Il Fornitore avrà diritto al pagamento della sola parte dell'Ordine eseguito prima della comunicazione del recesso, ai prezzi indicati nell'Ordine o, in mancanza, ai prezzi concordati tra le Parti.

20.4 Il recesso non limita il diritto di Italtel di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato.

21. Osservanza di leggi, regolamenti e norme

21.1 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga a ottemperare alle disposizioni legislative, come pure a osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, salute e igiene del lavoro, di uso e controllo di prodotti, apparati, attrezzature pericolosi o nocivi per l'uomo e per l'ambiente e di quanto altro possa comunque interessare l'esecuzione dell'Ordine.

21.2 Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore. Nel caso in cui le caratteristiche della fornitura rientrino nel disposto della norma, il Fornitore è peraltro tenuto a produrre la documentazione di cui comma 5 dell'art. 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 introdotto dall'art. 4 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 o, per le aziende straniere, una certificazione analoga in conformità alla legislazione vigente nel Paese di residenza.

21.3 A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Italtel coloro della cui opera si avvarrà il Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'Ordine, intendendosi Italtel del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente tra il Fornitore medesimo e le persone anzidette.

21.4 Di conseguenza, il Fornitore si obbliga a mantenere Italtel manlevata e indenne da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata in qualunque sede e a qualunque titolo dai soggetti impiegati dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle volte:
(a) all'accertamento di qualsivoglia irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro/di collaborazione

dei soggetti che abbiano prestato il proprio operato nell'ambito dell'Ordine; (b) alla corresponsione di differenze retributive e/o contributive e/o di indennità di qualsivoglia natura o specie e/o risarcimento e/o tutela anche conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro di qualsivoglia soggetto che abbia prestato la propria opera nell'ambito dell'Ordine; (c) alla costituzione di un rapporto di lavoro e/o di agenzia direttamente in capo a Italtel; e così tenendo a proprio carico per l'intera somma (anche laddove si tratti di obbligazioni in solido fra le Parti) ogni onere, perdita, costo e spesa (incluse le spese legali) sopportati da Italtel anche a titolo di transazione giudiziale o stragiudiziale. Italtel si riserva altresì il più ampio diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore che, a sua volta, si impegna a non opporre eccezioni per evitare, ritardare o sospendere il pagamento di quanto dovuto. Tale manleva si intende estesa anche verso ogni azione e/o pretesa posta in essere dagli enti competenti e/o autorità ispettiva.

22. Tutela dell'ambiente

- 22.1** Il Fornitore, nell'espletamento delle attività oggetto dell'Ordine, si impegna a rispettare puntualmente e rigorosamente la normativa applicabile e vigente in campo ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e ad osservare, tra le altre, le prescrizioni tutte del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale") del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i. ("Attuazione delle direttive europee relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti") del D. Lgs. n. 188/2008 attuativo della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, la normativa che disciplina la materia dei RAEE ("Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche") e, qualora applicabile, la normativa ADR relativa al trasporto delle merci pericolose.
- 22.2** Qualora l'incarico ricevuto con l'Ordine abbia ad oggetto lo smaltimento di rifiuti, il Fornitore garantisce di essere in possesso dei requisiti di legge e delle prescritte autorizzazioni ed iscrizioni agli albi di settore e che tutte le autorizzazioni ed iscrizioni sono efficaci ed in corso di validità così come previsto dalla legislazione vigente; il Fornitore sarà responsabile e dovrà provvedere al corretto e puntuale smaltimento dei rifiuti, garantendo il rispetto degli adempimenti amministrativi e finanziari, nessuno escluso, inerenti all'attività svolta, ottemperando a tutti gli obblighi di iscrizione/registrazione e comunicazioni periodiche ove previste, assumendosi ogni conseguente responsabilità ed esonerando sin da ora Italtel da tali adempimenti.
- 22.3** Il Fornitore sarà altresì responsabile e dovrà provvedere, a sue spese, al corretto e puntuale smaltimento di tutti i materiali oggetto delle lavorazioni di cui ai singoli Ordini, risultando "produttore" degli stessi rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. A tal fine ciascuna prestazione si intenderà adempiuta e conclusa solo ed esclusivamente con la pulizia della zona di lavoro nella sua interezza e/o lo smaltimento e la rimozione di tutti i rifiuti generati.
- 22.4** Il Fornitore si impegna a trasmettere a Italtel tutta la documentazione, di volta in volta richiesta dalla normativa applicabile, attestante la corretta esecuzione delle attività e degli adempimenti previsti, oltre alla documentazione che attesta l'abilitazione allo svolgimento delle suddette attività e si rende disponibile, previo ragionevole preavviso, ad attività di audit da parte di Italtel o di terzi da essa incaricati, per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa.
- 22.5** Il Fornitore si impegna ad accollarsi in via piena, diretta ed esclusiva, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni di legge, regolamento, uso, normativa e prescrizione in materia ambientale da parte del Fornitore stesso e/o degli eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi e/o dei rispettivi dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività, tenendo Italtel indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatagli, da chiunque, in relazione a tali violazioni.
- 22.6** In caso di inosservanza anche parziale da parte del Fornitore, di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, Italtel avrà facoltà di risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

23. Cyber Security

23.1 Il Fornitore prende atto e accetta che (a) Italtel è soggetta a diverse normative in materia di sicurezza informatica, ivi incluso il D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 relativo all'implementazione della Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (NIS2) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ("Decreto NIS2"), (b) può operare in relazione a clienti che sono altresì soggetti al Decreto NIS2 e/o ad altre normative in materia di sicurezza informatica, e (c) che, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto NIS2, Italtel ha l'obbligo di assicurare la sicurezza di tutta la catena di approvvigionamento.

23.2 Alla luce di quanto precede, il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate e proporzionate alla prestazione dei Servizi e, in ogni caso, non inferiori a quelle previste dall'Allegato 2 della Determinazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 164179 del 14 aprile 2025 e s.m.i. disponibile sul sito dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa>) e/o da eventuali allegati indicati di volta in volta nell'Ordine.

23.3 In particolare, ma senza limitazione per quanto precede, il Fornitore si impegna a:

- (i) adottare misure di sicurezza adeguate a prevenire proattivamente e rilevare gli incidenti informatici e/o le minacce che possano comportare interruzioni o malfunzionamenti dei Servizi e/o che possano tradursi in una perdita di confidenzialità, integrità e/o riservatezza delle informazioni e/o dei dati relativi ai Servizi (gli "Incidenti di Sicurezza");
- (ii) implementare e mantenere un adeguato processo di gestione degli Incidenti di Sicurezza, tale da consentire una rapida risposta all'incidente e garantire la prestazione dei Servizi e la continuità operativa nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e/o di quanto concordato nelle Condizioni Generali e/o negli specifici Ordini;
- (iii) notificare tempestivamente a Italtel gli Incidenti di Sicurezza. Il Fornitore prende atto e accetta che la notifica dell'Incidente di Sicurezza da parte del Fornitore rappresenta una condizione necessaria affinché Italtel e/o i clienti possa/possano conformarsi ai propri obblighi di notifica ai sensi del Decreto NIS2. Pertanto, il Fornitore si impegna a (a) informare Italtel dell'Incidente di Sicurezza non oltre 20 ore dalla relativa scoperta, e (b) fornire a Italtel tempestivamente (anche successivamente alla prima comunicazione dell'Incidente di Sicurezza) tutte le informazioni necessarie a permettere a Italtel e/o ai clienti di adempiere ai propri obblighi di notifica che dovessero essere nella disponibilità del Fornitore;
- (iv) assicurare la formazione e la sensibilizzazione del personale in materia di sicurezza informatica e gestione del rischio;
- (v) collaborare con le autorità di regolamentazione e fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi di cui alla presente clausola.

23.4 Il Fornitore si impegna ad includere nei contratti con i propri subappaltatori/ subfornitori, autorizzati da Italtel, obblighi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal presente articolo, e, pertanto, dichiara e garantisce che ciascuno dei suoi subappaltatori/ subfornitori, coinvolti nell'erogazione dei Servizi (a) adotta misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle indicate dall'Allegato 2 della Determinazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 164179 del 14 aprile 2025 e s.m.i. disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN) (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa>) e/o da eventuali allegati indicati di volta in volta nell'Ordine, e (b) implementa un processo di rilevazione, risposta e ripristino degli Incidenti di Sicurezza, volti a garantire la continuità dei servizi e la rapida comunicazione dell'Incidente di Sicurezza lungo tutta la catena di subappalto/subfornitura.

23.5 Resta sin d'ora inteso tra le Parti che ogni onere economico occorrente per il puntuale adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo sarà ad esclusivo carico del Fornitore.

23.6 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Italtel senza eccezioni da qualsiasi conseguenza dannosa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pretese, azioni, richieste, sanzioni di qualsivoglia natura, perdite, costi, danni diretti, danni indiretti ecc.) avanzata nei confronti di Italtel, in qualunque sede, da parte di chiunque, derivante o comunque connessa a qualsiasi violazione da parte del Fornitore o dei suoi subappaltatori/subfornitori, delle disposizioni di cui al presente articolo.

23.7 Italtel potrà risolvere di diritto l'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore o dei suoi subappaltatori/ subfornitori, a quanto previsto nel presente articolo, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno causato.

23.8 Fermi restando gli ulteriori diritti di audit previsti a favore di Italtel nella documentazione contrattuale, Italtel avrà il diritto di effettuare, direttamente o tramite terzi da essa incaricati, verifiche, richieste di informazioni e audit, anche presso i locali del Fornitore, al fine di accertare la conformità del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo. Il Fornitore si impegna a prestare la sua piena collaborazione a Italtel nel corso dell'esercizio dei diritti di verifica, informazione e audit di cui al presente articolo.

24. Assenza di conflitto di interessi

24.1 Il Fornitore, anche in nome e per conto delle società controllate/collegate o controllanti, ove presenti, dichiara ed espressamente garantisce che, allo stato, non è portatore di interessi commerciali, professionali, personali o di altro genere che possano entrare, anche potenzialmente, in conflitto con l'attuazione degli obblighi derivanti dall'Ordine.

24.2 In particolare, si specifica che con il termine "conflitto di interessi" si indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le circostanze in cui un interesse di qualsivoglia natura del Fornitore e/o delle società controllate/collegate o controllanti, ove presenti, interferisca, possa interferire o sia in contrasto, anche solo apparente, con gli interessi di Italtel e/o delle società da questa controllate/collegate o controllanti, in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

24.3 Il Fornitore, anche in nome e per conto delle società controllate/collegate o controllanti, ove presenti, si obbliga per tutta la durata dell'Ordine:

- i. a osservare una condotta idonea a evitare l'insorgenza di qualsiasi conflitto di interessi;
- ii. a informare tempestivamente Italtel qualora si verifichi la sopravvenienza di un conflitto di interessi, sia esso effettivo o anche solo potenziale; tale informazione dovrà avvenire con una comunicazione precisa che specifichi la natura, i termini e l'origine del conflitto di interessi;
- iii. ad astenersi dall'assumere incarichi o commesse, l'esecuzione dei quali possa, anche solo potenzialmente, porsi in contrasto con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Ordine.

24.4 Il Fornitore dà altresì atto che nell'esecuzione dell'Ordine non utilizzerà personale che nei tre anni antecedenti alla data dell'Ordine abbia avuto rapporti di lavoro o collaborazione con Pubbliche Amministrazioni che abbiano comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali di cui Italtel e/o società da questa controllate/collegate o controllanti, abbiano potuto beneficiare.

24.5 In caso di inadempimento anche di uno solo degli impegni e/o degli obblighi previsti dal presente articolo, o di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal Fornitore, o nel caso dovesse modificarsi la situazione di fatto rappresentata e garantita dal medesimo, Italtel avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito o subendo da Italtel anche per azioni da parte di terzi.

25. Principi Etici nella Conduzione dell'attività di Impresa e Anticorruzione

25.1 Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza che Italtel ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, un Codice Etico, un Codice di Condotta Fornitori, un Sistema di Gestione Anti-Corruzione ai sensi della norma ISO 37001 e, in particolare, una Policy Anti-Corruzione.

25.2 Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il contenuto dei documenti sopra menzionati, disponibili online sul sito internet di Italtel all'indirizzo www.italtel.com, e si impegna a tenere in ogni momento un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

25.3 Il Fornitore, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine, dichiara e garantisce altresì di aver opportunamente informato i propri amministratori, dipendenti, consulenti, subappaltatori/subfornitori e consimili in merito all'attuazione di disposizioni finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs 231/01, nonché delle condotte contrarie al Codice Etico, al Codice di Condotta Fornitori e alla Policy Anti-Corruzione e si obbliga nei confronti di Italtel a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Ordine, fornendo per ciò espressa garanzia e manleva ai sensi dell'art.1381 c.c.

25.4 L'inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, o la presenza di una misura cautelare o di un rinvio a giudizio intervenuti a carico di dirigenti o componenti della compagine sociale per taluno dei delitti inclusi nel D. Lgs. 231/2001 o l'emissione a carico del Fornitore medesimo di un'interdittiva prefettizia antimafia, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per azioni da parte di terzi.

26. Parità di genere

26.1 Italtel non ammette alcuna forma di discriminazione e si impegna a valorizzare e tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro, favorendo un ambiente equo ed inclusivo in cui ognuno possa esprimere al meglio il proprio talento, secondo le proprie qualità e bisogni distintivi. A tal riguardo, tra l'altro, Italtel si è dotata di una Politica sulla Parità di genere ("Politica") ed ha adottato un piano di azioni per promuovere e garantire una equilibrata inclusione lavorativa, ottenendo la certificazione in conformità alla UNI/PdR 125:2022.

26.2 Il Fornitore dichiara (i) di aver preso visione della suddetta Politica pubblicata sul corporate website <https://www.italtel.com/it/> e (ii) di impegnarsi a condividere tali principi ed a tenere un comportamento conforme agli stessi. In caso di grave o reiterata violazione di tali principi, Italtel avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito o subendo da Italtel anche per azioni da parte di terzi.

27. Normativa Accessibilità digitale

27.1 Il Fornitore, ove applicabile al caso di specie, dichiara che i comportamenti agiti nell'ambito dell'Ordine saranno conformi con tutte le normative legislative e/o regolamentari eventualmente applicabili in materia di c.d. Accessibilità, al fine di garantire che i prodotti e/o i servizi digitali risultino inclusivi, accessibili e fruibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, in modo equo e non discriminatorio, in particolare con specifico riferimento - ma non limitatamente ad esse - alla Legge 4/2004 ("Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"), e al Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (il "**Decreto Accessibilità**"), che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/882 (c.d. "**European Accessibility Act**") e successive modifiche e integrazioni, assumendosi altresì la responsabilità lungo l'intera catena di fornitura.

27.2 Italtel si riserva la facoltà di esercitare il diritto di risolvere in tutto o in parte l'Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. qualora il Fornitore violi una o più delle disposizioni di cui al presente

articolo. fatto salvo in ogni caso il diritto di Italtel al risarcimento di qualsivoglia danno subito, anche per azioni da parte di terzi.

28. Intelligenza Artificiale

28. 1. Definizioni

- **Sistema di IA:** il sistema di intelligenza artificiale (composto da hardware, software, dati, modelli e tutti i relativi componenti);
- **Modello di IA:** indica un modello software addestrato su dati mediante tecniche di intelligenza artificiale, idoneo a generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni e suscettibile di essere integrato in uno o più sistemi o applicazioni di IA.
- **Fornitore del Sistema di IA:** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un Sistema di IA o un Modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un Sistema di IA o un Modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il Sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
- **Importatore:** una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che immette sul mercato un Sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;
- **Distributore:** una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal Fornitore o dall'Importatore, che mette a disposizione un Sistema di IA sul mercato dell'Unione;
- **Deployer:** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un Sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il Sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
- **Documentazione:** tutta la documentazione relativa ai Sistemi di IA e al loro utilizzo, inclusi manuali utente, istruzioni d'uso, documentazione tecnica, misure di sicurezza e valutazione dei rischi come prescritto dalla normativa applicabile. La Documentazione include anche il documento "Termini e Condizioni AI";
- **Termini e Condizioni AI:** i termini e le condizioni stabiliti dal Fornitore che regolano l'uso del Sistema di IA da parte del Deployer;

28. 2 - Sistemi di IA forniti a Italtel

28.2.1 Conformità normativa

28.2.1.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che qualsiasi Sistema di IA fornito nell'ambito dell'Ordine è conforme alla normativa applicabile, inclusi il Regolamento (UE) 2024/1689 ("Regolamento IA"), la Legge n. 132/2025 e ogni altra normativa applicabile.

28.2.1.2 Il Fornitore dichiara di aver preso visione della Policy di Governance e utilizzo responsabile dell'Intelligenza Artificiale di Italtel (*AI Governance & Responsible Use Policy*) reperibile sul sito internet all'indirizzo www.italtel.com, e si impegna a tenere in ogni momento un comportamento conforme alle previsioni in essa contenute

28.2.1.3 Ai fini dell'applicazione del Regolamento IA, il Fornitore dichiara e garantisce che il Sistema di IA non rientra tra le pratiche vietate e di aver effettuato una corretta valutazione del livello di rischio del Sistema di IA.

28.2.1.4 Il Fornitore riconosce che Italtel i) può operare, a seconda dei casi, quale Importatore, Distributore o Deployer del Sistema di IA, ii) ove applicabile, ha il diritto di informare gli utenti finali del Sistema di IA (i) del proprio ruolo di Importatore/Distributore e (ii) del ruolo del Fornitore come **Fornitore del Sistema di IA** e dei relativi contatti.

28.2.1.5 Il Fornitore informerà tempestivamente Italtel di qualsiasi circostanza che possa incidere sulla conformità, sulla classificazione di rischio o sulla legittima commercializzazione e sull'utilizzo del Sistema di IA.

28.2.2. Documentazione e informazioni

28.2.2.1 Il Fornitore fornirà e manterrà aggiornata tutta la Documentazione, e le informazioni richieste dalla normativa applicabile e necessarie per l'utilizzo del Sistema di IA e per l'adempimento degli obblighi di Italtel.

28.2.2.2 Su richiesta di Italtel, il Fornitore metterà tempestivamente a disposizione ulteriori informazioni o chiarimenti richiesti dalle autorità competenti o dai clienti finali.

28.2.3. Cooperazione e audit

28.2.3.1 Il Fornitore collaborerà con Italtel e con le autorità competenti in relazione a verifiche, richieste di informazioni, ispezioni, audit, misure correttive o altre attività riguardanti il Sistema di IA.

28.2.3.2 Italtel avrà il diritto, direttamente o tramite terzi incaricati soggetti a obblighi di riservatezza, di effettuare audit ragionevoli finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente clausola.

28.2.4. Non conformità e misure correttive

28.2.4.1 Qualora il Fornitore venga a conoscenza di una effettiva o potenziale non conformità del Sistema di IA rispetto alla normativa applicabile, ne darà immediata comunicazione a Italtel e adotterà senza ritardo tutte le necessarie misure correttive a proprie spese.

28.2.4.2 Qualora la non conformità non venga sanata entro un termine ragionevole richiesto da Italtel, quest'ultima potrà sospendere gli acquisti, interrompere la distribuzione del Sistema di IA e/o risolvere l'Ordine per inadempimento.

28.2.5. Dati, diritti di terzi e utilizzo degli input

28.2.5.1 Il Fornitore garantisce di disporre di tutti i diritti necessari sui dati, modelli e componenti utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento del Sistema di IA e che il relativo utilizzo non viola diritti di terzi.

28.2.5.2 Salvo diverso accordo scritto, i dati, i contenuti e gli input forniti da Italtel non potranno essere utilizzati per addestrare o migliorare modelli o sistemi di IA diversi da quelli forniti a Italtel.

28.2.6. Manleva

28.2.6.1 Il Fornitore terrà indenne e manleverà Italtel, le sue affiliate, amministratori, dipendenti e clienti da qualsiasi danno, costo, sanzione, perdita, responsabilità o pretesa di terzi derivante da:

- a) violazione della normativa applicabile in materia di intelligenza artificiale da parte del Fornitore;
- b) non conformità del Sistema di IA ai requisiti normativi applicabili;
- c) violazione di diritti di proprietà intellettuale, diritti sui dati, diritti in materia di privacy (*i.e. Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e altre norme applicabili in materia di protezione dati personali*) o altri diritti di terzi connessi al Sistema di IA, ai dati utilizzati per il suo addestramento o agli output generati dal Sistema di IA.

28.2.7. Costi

28.2.7.1 Tutti i costi connessi alla conformità normativa del Sistema di IA, alle attività correttive, agli aggiornamenti necessari, ai richiami, ritiri o altre misure richieste dalla legge o dalle autorità competenti saranno sostenuti dal Fornitore, salvo che tali costi siano esclusivamente imputabili ad attività o modifiche effettuate da Italtel senza autorizzazione del Fornitore.

28.2.8. Diritto di risoluzione

28.2.8.1 La violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento e legittima Italtel a sospendere immediatamente la fornitura del Sistema di IA e/o a risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

28.3 UTILIZZO DI SISTEMI DI IA DA PARTE DEL FORNITORE

28.3.1 Qualora il Fornitore utilizzi Sistemi di IA e/o Modelli di IA nell'esecuzione dei Servizi, esso ne resterà l'unico responsabile e garantirà che tale utilizzo avvenga nel rispetto della normativa applicabile, inclusa quella in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, proprietà intellettuale, riservatezza e intelligenza artificiale.

28.3.2 Il Fornitore informerà preventivamente Italtel dell'utilizzo di tali Sistemi di IA e/o Modelli di IA e adotterà adeguate misure tecniche e organizzative per prevenire rischi per i dati, le informazioni e i sistemi di Italtel. Resta inteso che i dati, le informazioni e i contenuti di Italtel non potranno essere utilizzati per l'addestramento, il miglioramento o il fine-tuning di Sistemi di IA senza il preventivo consenso scritto di Italtel.

28.3.3 Il Fornitore comunicherà senza ritardo a Italtel qualsiasi incidente, violazione di sicurezza o altro evento che possa compromettere i Servizi, i dati o gli interessi di Italtel e collaborerà nell'adozione delle necessarie misure correttive.

28.3.4 Il Fornitore manleverà e terrà indenne Italtel da qualsiasi danno, costo, perdita, sanzione o pretesa derivante dall'utilizzo di Sistemi di IA e/o Modelli di IA, in violazione della normativa applicabile o della presente clausola.

28.3.5 La violazione della presente clausola costituisce grave inadempimento e legittima Italtel a risolvere l'Ordine con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno

29. Legge applicabile e Foro competente esclusivo

29.1 Le presenti Condizioni Generali e il singolo Ordine sono regolati dal diritto italiano.

29.2 Le regole Incoterms, nella versione in vigore alla data dell'Ordine, troveranno applicazione solamente ove espressamente indicato nell'Ordine.

29.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione dell'Ordine, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

29.4 Le comunicazioni dirette a Italtel dovranno essere indirizzate al soggetto emittente l'Ordine. Le comunicazioni dirette al Fornitore dovranno essere effettuate all'indirizzo dal medesimo indicato nella conferma d'Ordine. Gli indirizzi suddetti potranno essere variati mediante comunicazione all'altra parte. Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto mediante PEC o lettera raccomandata A/R o altro mezzo che consenta di comprovarne la ricezione.

Data

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di espressamente accettare le clausole di cui ai punti: 1. (Applicazione e interpretazione); 3. (Consegna, titolarità e rischio); 4. (Controlli e ispezioni); 5. (Prezzi); 6. (Modalità di consegna, fatturazione e pagamento; Autorizzazione al Subappalto/Subcontratto e Flussi Finanziari); 7. (Garanzie); 8. (Responsabilità e Assicurazione); 9. (Modifiche alla fornitura); 11. (Diritti di Proprietà Intellettuale/diritti di Terzi); 12. (Subappalto e Subfornitura); 13. (Cessione dell'Ordine); 14. (Divieto di cessione del credito); 15. (Riservatezza); 17. (Forza Maggiore); 18. (Penalità); 19. (Risoluzione); 20. (Recesso); 21. (Osservanza di leggi, regolamenti e norme); 22. (Tutela dell'ambiente); 23. (Cyber Security); 24. (Assenza di conflitto di interessi); 25. (Principi Etici nella Conduzione dell'attività di Impresa e Anticorruzione); 26. (Parità di genere); 27. (Normativa Accessibilità digitale); 28 (Intelligenza Artificiale) 29. (Legge Applicabile e Foro Competente esclusivo) delle presenti Condizioni Generali.

Data

Il Fornitore

ALLEGATO A) CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI PRODOTTI

1. Ambito Applicativo

- 1.1** Le presenti condizioni generali di acquisto di prodotti (di seguito "Condizioni Generali di Prodotti"), in mancanza di diverso espresso accordo scritto fra le Parti, disciplinano ogni rapporto di fornitura di prodotti (di seguito "Prodotti" o "Prodotto") oggetto dell'Ordine intercorrente fra Italtel e il Fornitore.
- 1.2** L'accettazione o il pagamento dei Prodotti consegnati non costituisce riconoscimento o accettazione di eventuali condizioni non concordate e proposte dal Fornitore, che, in quanto tali, saranno riconosciute nulle.

2. Consegna, Titolarità e Rischio

- 2.1** Tutte le consegne devono essere effettuate in conformità con quanto espresso nelle Condizioni Generali e secondo le modalità, i tempi e i luoghi specificati nell'Ordine (di seguito "Consegna"). La Consegna si intende effettuata:
- al momento del ricevimento dei Prodotti da parte di Italtel
- ovvero
- ove prevista nell'Ordine, al momento dell'avvenuta installazione dei Prodotti ad opera del Fornitore e conseguente collaudo con esito positivo, certificato da Italtel.
- 2.2** Salvo diversa previsione, la proprietà e i rischi relativi ai Prodotti saranno regolati secondo quanto stabilito al punto 3 delle Condizioni Generali.
- 2.3** Qualora il Fornitore accerti l'impossibilità di effettuare la Consegna, dovrà comunicarlo prontamente per iscritto a Italtel e, in ogni caso, dovrà fare quanto possibile per effettuare la stessa. Eventuali costi aggiuntivi resisi necessari per rispettare la data di Consegna o la data diversamente convenuta tra le Parti, sono per intero a carico del Fornitore, fermo il risarcimento dei danni derivati dalla impossibilità di Consegna ascrivibile a responsabilità del Fornitore così come previsto al punto 8 delle Condizioni Generali.
- 2.4** Qualora il Fornitore, scaduti i termini convenuti tra le Parti, non effettui la consegna, Italtel avrà il diritto di revocare, in tutto o in parte, l'Ordine senza onere alcuno, fermo restando il diritto alla corresponsione delle penali previste nell'Ordine e al risarcimento degli ulteriori maggiori danni.
- 2.5** Fermo restando ogni altro diritto di Italtel al risarcimento dei danni, nel caso in cui il Fornitore ritardi la Consegna di qualunque unità di Prodotto rispetto alle date previste nell'Ordine, Italtel avrà il diritto di risolvere in tutto o in parte l'Ordine.
- 2.6** Italtel ha la facoltà, senza che ne derivino oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di destinazione dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni purché ne avvisi il Fornitore per iscritto con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di Consegna prevista nell'Ordine.
- 2.7** Il Fornitore si impegna inoltre ad accettare eventuali modifiche in aumento o in diminuzione sulle quantità dei Prodotti previste originariamente nell'Ordine, purché non eccedenti in più o in meno il trenta per cento (30%) dei quantitativi oggetto dell'Ordine, a condizione che le suddette variazioni gli vengano richieste per iscritto da Italtel con i tempi di preavviso previsti di volta in volta nell'Ordine. Per quanto riguarda eventuali richieste eccedenti il trenta per cento (30%), il Fornitore è tenuto a compiere i migliori sforzi per venire incontro a ragionevoli esigenze di Italtel.
- 2.8** Ove non diversamente concordato, le modalità di consegna dei Prodotti saranno da intendersi D.D.P. (Delivery Duty Paid- Incoterms 2000).

3. Imballaggio

- 3.1** I Prodotti dovranno essere imballati con materiali e modalità conformi alla normativa vigente ed in modo tale da essere debitamente protetti. Tutti gli oneri e le spese derivanti dall'imballaggio si intendono compresi nel prezzo di vendita.
- 3.2** Il Fornitore sarà responsabile a tutti gli effetti di qualsivoglia perdita, danno o deterioramento subito da Italtel e/o danni arrecati a terzi comunque conseguenti e/o ricollegabili ad imballo difettoso o inadeguato.

4. Documenti di Consegna

- 4.1** Tutti i Prodotti consegnati dovranno essere accompagnati da un regolare "Documento di Trasporto" (DDT) indicante i riferimenti dell'Ordine (numero e data) e relativa posizione, codice, descrizione dei Prodotti nonché pesi e dimensioni degli stessi. Nell'eventualità non venissero rispettate le modalità di Consegna sopra riportate Italtel si riserva il diritto di rifiutare i Prodotti.

5. Certificati di Origine e preferenza

- 5.1** Il Fornitore si obbliga ad inserire nei certificati di origine e/o preferenza tutti i dati e requisiti necessari e, su richiesta di Italtel, ad esibire tali certificati debitamente sottoscritti.

6. Controllo e Accettazione

- 6.1** Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti conformi alle specifiche tecniche e/o CTF di Italtel.
- 6.2** Le ispezioni saranno effettuate a scelta di Italtel dal proprio personale o da una terza parte nominata da Italtel stessa. L'accettazione dovrà comunque avvenire ad opera di un responsabile Italtel.
- 6.3** Italtel si riserva il diritto di rifiutare i Prodotti nel caso in cui essi non abbiano superato le relative prove di conformità. In ogni caso e fatta salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come sotto specificata.

7. Non Accettazione

- 7.1** Fatto salvo il diritto di Italtel di annullare in tutto o in parte l'Ordine, in caso di mancata accettazione dei Prodotti, i lotti, o le unità respinte, saranno sostituite a spese del Fornitore entro la data concordata nella comunicazione di non accettazione di Italtel e contestuale richiesta di sostituzione eventuale dei Prodotti. Per i Prodotti forniti su specifiche di Italtel i termini della sostituzione, ove sia il caso, saranno negoziati specificatamente.
- 7.2** In presenza di eventuali Prodotti difettosi o non conformi, Italtel avrà la facoltà, oltre al rimedio della sostituzione integrale del lotto difettoso, di cui al precedente paragrafo, di:
- recuperare i Prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore in base ad accordi preventivi con quest'ultimo; ovvero
 - invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei Prodotti non rispondenti alle prescrizioni concordate, al fine di ripristinare la conformità all'Ordine; ovvero
 - rifiutare i Prodotti difettosi o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione quando il lotto di sostituzione non possa più essere utilizzato da Italtel.

7.3 Nessun pagamento sarà dovuto da Italtel al Fornitore per i lotti e per le unità respinti.

7.4 Qualora Italtel autorizzasse il Fornitore a bonificare il lotto respinto e successivamente a riconsegnarlo in quanto conforme, resta inteso che tutti i costi e gli oneri relativi alle operazioni di bonifica, imballo, trasporto, dogana, consegna sono a carico del Fornitore.

8. Prezzi e Termini di Pagamento

8.1 Salvo diversa pattuizione, i prezzi indicati nell'Ordine devono intendersi come comprensivi di tutte le spese di Imballo, Consegna, Trasporto, Assicurazione dei Prodotti nonché di tutti gli eventuali oneri e spese dovuti a terzi, enti o autorità per l'esecuzione della fornitura.

8.2 I termini di pagamento sono indicati nell'Ordine.

9. Garanzie

9.1 Senza pregiudizio per ogni altro rimedio di Italtel, il Fornitore garantisce la sua piena Proprietà dei Prodotti e la legittimità del trasferimento.

9.2 I Prodotti saranno consegnati liberi da ogni pegno, ipoteca ed ogni altro diritto di garanzia personale o reale o riservato dominio, eccetto per quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti.

9.3 I Prodotti devono essere conformi al CTF del Prodotto e/o ad ogni specifica richiamata o allegata all'Ordine relativo a tali Prodotti e inoltre saranno privi di vizi e/o difetti di funzionamento per il periodo di garanzia.

9.4 Il Fornitore garantisce, altresì, il buon funzionamento dei Prodotti e che l'attività di installazione, ove richiesta nell'Ordine, sarà effettuata conformemente alle norme di legge e a perfetta regola d'arte.

9.5 Il Fornitore effettuerà, nel corso del periodo di garanzia specificato nell'Ordine, a richiesta di Italtel, la sostituzione o la riparazione gratuiti presso Italtel o il cliente di Italtel, dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo.

9.6 Le unità sostituite o riparate beneficeranno a loro volta dello stesso termine di garanzia.

10. Disposizioni Generali

10.1 Il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Acquisto.

Data

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di espressamente accettare le clausole di cui ai punti: 2. (Consegna, Titolarità e Rischio) 3. (Imballaggio) 4 (Documenti di Consegna) 5. (Certificati di Origine e preferenza) 6. (Controllo e Accettazione) 7 (Non Accettazione) 8. (Prezzi e Termini di Pagamento) 9, (Garanzie) delle presenti Condizioni Generali di Prodotti.

Data

Il Fornitore

ALLEGATO B) CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI SERVIZI

1. Ambito Applicativo

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto di servizi (di seguito "Condizioni Generali di Servizi"), in mancanza di diverso specifico accordo scritto fra le Parti, disciplinano ogni rapporto di fornitura di servizi (di seguito "Servizi" o "Servizio"), nei luoghi individuati da Italtel (di seguito "Siti"), oggetto dell'Ordine emesso da Italtel verso il Fornitore.

1.2 Per Servizi si intendono le attività che saranno prestate in forza dell'Ordine dal Fornitore a favore di Italtel, le cui caratteristiche sono meglio descritte nelle specifiche tecniche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Installazioni e collaudi impianti di centrali
- Installazione di impianti civili
- Manutenzioni / Assistenza Tecnica
- Consulenze professionali

Le presenti Condizioni Generali di Servizi disciplinano in termini generali le condizioni di acquisto di Servizi da parte di Italtel; per eventuali condizioni particolari riguardanti l'esecuzione di ogni specifica tipologia di servizio suindicata, si rimanda agli appositi allegati di volta in volta applicabili.

2. Titolarità e Rischio

2.1 La titolarità, il rischio di perdita, malfunzionamento e i rischi connessi alla fornitura oggetto delle presenti Condizioni Generali di Servizi, si trasferiranno in capo a Italtel solo successivamente all'avvenuta accettazione del Servizio da parte di Italtel stessa, come meglio descritta al punto 7 che segue.

2.2 In questo contesto il Fornitore dovrà trasferire a Italtel, unitamente alla titolarità della fornitura, i diritti ad essa relativi, unitamente a tutti i documenti e/o certificati comprovanti la titolarità della suddetta fornitura, nessuno escluso.

2.3 La proprietà della fornitura dovrà essere trasferita dal Fornitore, libera da pesi e gravami e tutti i costi e le spese eventualmente connessi con il suddetto trasferimento della titolarità e del rischio saranno a carico del Fornitore.

3. Personale

3.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire l'attività oggetto delle presenti Condizioni Generali di Servizi con personale in misura adeguata a garantire la migliore esecuzione del Servizio nelle tempistiche concordate tra le Parti e ad osservare tutte le disposizioni previste dalla legge, con particolare riferimento a tutte le norme previdenziali, antinfortunistiche e di sicurezza, così come quelle in materia previdenziale, assistenziale e di tutela della salute dei lavoratori dipendenti che - ove non siano osservate - comporteranno la risoluzione dell'Ordine per fatto e colpa del Fornitore.

3.2 Il Fornitore è tenuto altresì ad impiegare personale direttivo, tecnico ed operaio idoneo, qualificato e preventivamente addestrato, anche sotto il profilo antinfortunistico.

3.3 Il Fornitore ha l'obbligo di attuare nei confronti dei Lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle sancite dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi Sindacali similari attualmente vigenti, così come da ogni altra pattuizione stipulata separatamente dai suddetti Contratti / Accordi. A tal proposito, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Servizi, il Fornitore dichiara di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai sopra citati Contratti e/o Accordi.

- 3.4** Il Fornitore ha l'obbligo di continuare ad applicare i suddetti trattamenti anche dopo la scadenza del vigente Contratto Collettivo del Lavoro.
- 3.5** Il Fornitore si obbliga, comunque, a mantenere Italtel indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata, nei confronti di quest'ultima, a qualsiasi titolo, dal personale dipendente del Fornitore e/o da terzi.
- 3.6** In caso di esplicita richiesta da parte di Italtel, il Fornitore (i) dovrà esibire in originale ed eventualmente consegnare in copia le denunce agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici (ii) avrà inoltre l'obbligo per quanto riguarda il proprio personale dipendente - di esibire a Italtel gli originali del libro paga, matricola e dei versamenti contributivi e assicurativi effettuati, obbligatori per legge. Ove specificatamente richiesto, copia dei documenti / dati di cui al precedente punto (ii) dovrà essere inviata, all'attenzione del buyer che ha emesso l'Ordine, tramite PEC al seguente indirizzo italtelpec@pec.italtel.com, oppure via posta al seguente indirizzo Italtel:

Italtel S.p.A.
c.a. Ufficio Acquisti Via Caldera 21 20153 Milano

4. Salute e Sicurezza

- 4.1** Il Fornitore si impegna a rispettare e a far sì che il proprio personale rispetti tutte le disposizioni di legge, le normative ed ogni regolamentazione di Italtel in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) adempiendo a tutti gli obblighi ivi previsti a suo carico e adottando tutte le misure e le cautele previste e richieste necessarie a garantire salute, sicurezza ed incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni di legge in tema di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro applicabili.
- 4.2** Il Fornitore si impegna a servirsi per l'esecuzione della fornitura di attrezzature e/o strumenti adeguati alla normativa sulla sicurezza.

5. Accesso ai Siti

- 5.1** Ai soli fini della esecuzione dei Servizi, è consentito l'accesso di personale del Fornitore nei Siti indicati nell'Ordine. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far sì che il personale osservi tutte le leggi e i regolamenti anche interni che disciplinano tale accesso.

6. Modalità esecutive

- 6.1** Il Fornitore dichiara di possedere tutte le licenze, autorizzazioni ed omologazioni richieste ai sensi di leggi e regolamenti applicabili in relazione all'esecuzione delle proprie obbligazioni e si impegna ad ottenere, a propria cura e spese, quelle che dovessero divenire necessarie a fronte di sopravvenute norme di legge nonché a rilasciare, entro 5 (cinque) giorni dalla ultimazione dei Servizi, apposita Dichiarazione di rispondenza e /o conformità ai sensi e per gli effetti di cui al DM 37/2008.
- 6.2** Il Fornitore si obbliga ad eseguire i Servizi a perfetta regola d'arte, secondo i più alti standard qualitativi applicabili e nel rispetto delle tempistiche individuate nell'Ordine. Italtel si riserva la facoltà di eseguire verifiche in corso di esecuzione dei Servizi ai sensi dell'art. 1662 c.c.
- 6.3** Italtel potrà richiedere per iscritto al Fornitore in qualsiasi momento di apportare modifiche all'Ordine. Qualora il Fornitore ritenga di aver diritto a compensi aggiuntivi per tali modifiche oppure che le stesse siano tali da pregiudicare l'adempimento puntuale dei suoi obblighi contrattuali, dovrà, a pena di decadenza dal diritto, informare per iscritto Italtel entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di modifica, con indicazione dettagliata e

idonea a giustificare le sue richieste. A fronte di regolare richiesta di compenso aggiuntivo, Italtel e il Fornitore si impegnano a rinegozieranno in buona fede gli aspetti di natura economica scaturiti durante l'esecuzione dei Servizi.

7. Accettazione Tecnica

- 7.1** Il Fornitore al completamento della erogazione dei Servizi deve emettere e inviare a Italtel la "Dichiarazione di Prestazione Erogata (o di Fine Lavoro)" (DPE o CFL) conforme all'Ordine; nei casi previsti nel capitolato di Fornitura, richiamato dall'Ordine, Italtel si riserva il diritto di sottoporre i Servizi realizzati dal Fornitore al collaudo o ad altro controllo equivalente.
- 7.2** Qualora il collaudo non avesse esito positivo, il Fornitore provvederà, senza alcun onere per Italtel, a ripetere il collaudo fino al superamento dello stesso.
- 7.3** Italtel si impegna a rispondere al DPE di norma entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso o dalla data di fine del collaudo.
- 7.4** Il DPE può essere accettato o rifiutato; nel caso di accettazione Italtel emette un "Benestare Tecnico" con un Numero di benestare che dovrà essere richiamato nella fattura del Fornitore. Nel caso di eventuali dissensi Italtel attiverà i contatti con il Fornitore per chiarire e verificare la propria posizione.

8. Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti

- 8.1** Per l'esecuzione dei Servizi verranno riconosciuti al Fornitore i corrispettivi indicati nell'Ordine, che risultano onnicomprensivi e remunerativi.
- 8.2** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le condizioni e circostanze propedeutiche alla realizzazione dei Servizi o comunque ad esse connesse e di averne valutato l'incidenza sulla determinazione dei corrispettivi.
- 8.3** I termini di pagamento saranno indicati nell'Ordine.
- 8.4** Il Fornitore viene autorizzato da Italtel a emettere fattura a fronte di ogni singolo "Benestare tecnico".
- 8.5** La fattura conforme al "Benestare tecnico" dovrà contenere anche i seguenti riferimenti:
- Numero dell'Ordine emesso da Italtel;
 - Numero del Benestare Tecnico.
- 8.6** Le fatture non conformi al presente paragrafo e/o alle vigenti normative fiscali saranno respinte al Fornitore e dovranno essere riemesse con i contenuti corretti. In questo caso i pagamenti saranno riferiti alla data di remissione della corretta fattura da parte del Fornitore.

9. Disposizioni Generali

- 9.1** Il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Acquisto.

Data

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di espressamente accettare le clausole di cui ai punti: 2. (Titolarietà e Rischio); 3. (Personale); 4. (Salute e Sicurezza); 5. (Accesso ai Siti); 6. (Modalità esecutive); 7. (Accettazione Tecnica); 8. (Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti) delle presenti Condizioni Generali di Servizi.

Data

Il Fornitore